

**Favorevole al ceto bancario: il Tribunale di TRAPANI, con sent.n.697 del 25.6.2019, si pronuncia sulla inesistenza della usurarietà sopravvenuta nei mutui stipulati ante L.108/96 e sulla esclusione della commissione di estinzione anticipata dalla verifica dell'usurarietà.**

La Banca, difesa congiuntamente dall' **Avv. VIRGINIA COLLI dello STUDIO LEGALE COLLI** e dal consulente tecnico della Banca, D.ssa Silvana MASCELLARO di **SMF&P (STUDIO MASCELLARO-FANELLI & PARTNERS)**, ha ottenuto due importanti riconoscimenti per l'intero ceto bancario, in tema di usurarietà.

In data **25.6.2019**, il **Tribunale di Trapani** ha pubblicato la sentenza n. 697/19, con cui ha precisato, tra l'altro, **due profili particolarmente interessanti in materia** di: *a) inesistenza dell'usurarietà sopravvenuta nei mutui stipulati ante L.108/96; b)*

Il Tribunale siciliano ha affermato che, nell'ambito del sistema normativo antiusura predisposto dalla Legge n.108/1996, e in ordine all'incidenza di quest'ultimo sui **contratti di mutuo stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore**, quando il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge citata, **non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale** di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della stessa, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula. Del pari, la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato non può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.

**Altro punto di rilievo della sentenza** è l'esclusione della commissione di estinzione anticipata nella verifica della usurarietà. Il Tribunale trapanese è chiaro nel precisare che ai fini della violazione della legge antiusura nel contratto di mutuo **il computo della commissione di estinzione anticipata non può essere tenuto in considerazione**, atteso che essa risulta tutt'ora esclusa dalla rilevazione del Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) per i contratti di finanziamento e che inoltre non è applicabile al momento della conclusione del contratto, ma la sua applicazione è tutt'al più solo eventuale e riguarda il momento della fase di estinzione anticipata di quest'ultimo, che non è inerente al costo normale del credito indicato dal TEGM.

La commissione di estinzione anticipata deve pertanto essere considerata come il corrispettivo per la banca per la facoltà di recesso anticipato dal contratto concessa al mutuatario (per l'intero ammontare del capitale e o solo per una sua parte) o come penale per un eventuale inadempimento, essendo questa pattuita tra le parti anticipatamente nel suo esatto ammontare ed avendo la funzione di stabilire le conseguenze economiche ossia quantificare il compenso per la banca a fronte del guadagno perduto nel caso di estinzione anticipata del mutuo, verificandosi in tale ipotesi un adempimento con modalità differenti rispetto a quelle originariamente pattuite nel contratto e riportate nel piano di ammortamento.

**Autore: Dott.ssa Silvana Mascellaro**